

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato il 15/4/2010 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 18/12/2015, l'odierna ricorrente, non soddisfatta dell'interlocuzione avuta con l'intermediario in sede di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario a mezzo legale al quale, in applicazione del criterio proporzionale, formula la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di euro 625,97 oltre interessi e spese della procedura.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, deduce che:

la ricorrente, titolare di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione stipulato il 15/4/2010, estingueva anticipatamente lo stesso alla scadenza della 68° rata con decorrenza 31/12/2015; in sede di conteggio estintivo venivano rimborsati complessivamente € 468,12 a titolo di ratei non maturati;

con riferimento alle commissioni bancarie, in sede di conteggio estintivo veniva detratta la quota non maturata pari ad € 186,28, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS che "impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39)".

Ferma la corretta adozione ai fini della quantificazione del rimborso del criterio del tasso di interesse effettivo, l'intermediario si rende disponibile a rimborsare € 326,53, somma quantificata sulla base del criterio pro rata temporis e comprensiva del premio assicurativo, già offerta in sede di riscontro al reclamo ma non accettata;



le commissioni di intermediazione sono state versate dall'intermediario al mediatore quale corrispettivo per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento.

Il mediatore agisce ai sensi dell'art. 128 sexies, comma 4, TUB su incarico conferito direttamente dal cliente e in piena autonomia senza essere legato ad alcuna delle parti.

Ciò premesso, la richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione andava formulata secondo la resistente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme in questione e non dell'intermediario, che è estraneo al rapporto; quanto alle polizze assicurative, l'intermediario tratteneva il relativo costo e lo versava alla compagnia assicurativa. A seguito della ricezione del reclamo, inoltre, provvedeva a trasmettere la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa, la quale ha già restituito alla ricorrente € 69,52.

L'intermediario eccede la carenza di legittimazione passiva atteso che, alla luce di quanto affermato dall'Autorità Giudiziaria, l'unico soggetto legittimato è l'impresa assicurativa.

Con riferimento alle spese legali, l'intermediario richiama i precedenti dell'ABF che, in materia di estinzione anticipata di contratti di cessione del quinto, negano il diritto al rimborso del rimborso stante il carattere "ormai seriale delle controversie sul tema";

le spese di istruttoria ineriscono alle attività di valutazione del merito creditizio e della fattibilità del credito antecedenti alla conclusione del finanziamento; ne consegue che la relativa richiesta

Tutto ciò premesso, parte resistente chiede all'ABF in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata di limitare il dovuto ad euro 326,53, in via ulteriormente subordinata di decurtare dal dovuto quanto già erogato ovvero euro 537,64.

Con successiva nota di integrazione alle controdeduzioni, l'intermediario ha richiamato le decisioni del Collegio di Roma n. 2052 e n. 2055 del febbraio 2020 le quali escludono la ripetibilità delle somme pagate a titolo di intermediazione in presenza di un oggettivo riscontro probatorio sul pagamento effettuato ("L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo"). Alla luce di tali pronunce, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, ha quindi allegato la fattura n. 53 del 31/5/2010 emessa dal medesimo, unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono, nonché evidenza del bonifico disposto in data 9/6/2010 per il relativo pagamento.

DIRITTO

La ricorrente ha estinto anticipatamente un finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione e chiede il rimborso di commissioni ed oneri assicurativi non maturati, oltre interessi legali.

La ricorrente ha versato in atti la documentazione contrattuale recante indicazione e descrizione delle voci di costo applicate al rapporto.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i



costi posti a carico del consumatore”, compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale dictum si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:

“Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Venendo al contratto in discussione, la ricorrente chiede il rimborso secondo il criterio pro rata temporis lineare di:

commissioni bancarie che, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, sono qualificabili come recurring, fatta eccezione per la parte riferibile alle commissioni di istruttoria qualificabili come up front;

oneri relativi al costo di intermediazione che, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, sono qualificabili come up front quando, come nel caso di specie, dal documento di conferimento dell'incarico di mediazione si evince che l'attività di mediazione è circoscritta all'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento.

Quanto a quest'ultima voce di costo, il Collegio osserva, per un verso, la presenza in contratto di un mediatore per altro verso, che la retrocessione di tale voce discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi territoriali, in virtù dei quali è superato il richiamo della convenuta alla decisione del Collegio di Roma.

L'istante chiede altresì il rimborso dei premi assicurativi non goduti in applicazione del criterio proporzionale che, in caso di estinzione anticipata, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, sono rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis, salvo diversa pattuizione contrattuale.

A tale ultimo proposito, rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti non emerge la previsione di un criterio contrattuale alternativo poiché l'intermediario non ha allegato copia del modulo di adesione alla polizza né del fascicolo informativo e che la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Compagnia Assicurativa ha già rimborsato € 69,52 all'istante, come confermato dall'evidenza prodotta dall'intermediario.

Posto che l'estinzione anticipata del prestito è avvenuta in corrispondenza della 68° rata di rimborso, come risulta dal conteggio estintivo del 18/12/2015, sono dovuti i seguenti rimborsi di voci di costo istantanee:

commissioni di istruttoria euro 61,19; commissioni di intermediazione euro 54,04, importi calcolati in base al criterio "della curva degli interessi", tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 4,00% e che la percentuale di calcolo è pari al 20,40%.

Restano fermi i rimborsi pro rata temporis per le voci di costo soggette a maturazione nel tempo e quindi:

commissioni bancarie $1.477,36 : 120 \times 52 = 640,19$ – abbuono 186,28 = euro 453,91

oneri assicurativi $544,82 : 120 \times 52 = 236,09$ – abbuono 69,52 = euro 166,57

Per un totale dovuto di euro 735,71, detratto il rimborso di euro 281,84 riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di "Spese per ATC per incasso rate", in quanto il contratto non prevede alcun costo a tale titolo, per un residuo da pagare di euro 453,87 oltre interessi legali

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 453,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO